



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 26 / 2011

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE
RIPARTIZIONE II AFFARI ISTITUZIONALI,
COMPETENZE ORDINAMENTALI E PREVIDENZIALI
UFFICIO ELETTORALE E PER I RAPPORTI
CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO RIFORME - SERVIZIO ELETTORALE

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 5 ELETTORALE

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO ELETTORALE

CAGLIARI

OGGETTO: Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.

Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e comitati promotori dei referendum.

In vista dello svolgimento delle quattro consultazioni referendarie di cui all'oggetto, si ritiene utile rammentare le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Indice

- a) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione***
- b) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale***
- c) *Partiti presenti in Parlamento***
- c-1) *Comitati promotori dei referendum***
- d) *Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici provinciali e presso l'Ufficio centrale per il referendum***
- e) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno.***
- f) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda***
- g) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili***
- h) *Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della Deliberazione 13 aprile 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni***
- i) *Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici***
- l) *Inizio del divieto di propaganda***

- a) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione***
(art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi referendari – cioè dal 4 aprile, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti del Presidente della Repubblica - e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tale senso vanno letti, a parere di quest'ufficio, i riferimenti a "forme impersonali" e alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale
(legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Le Giunte comunali, dal **33° al 31° giorno antecedente quello della votazione** (nella circostanza, **da martedì 10 maggio a giovedì 12 maggio 2011**) stabiliscono e delimitano - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare all'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente: a) fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i comitati promotori dei referendum - considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico, ai quali tutti s'intendono attribuite le stesse facoltà dei partecipanti direttamente alla competizione elettorale (c.d. propaganda diretta); b) fra gli altri soggetti (c.d. fiancheggiatori) richiedenti (c.d. propaganda indiretta).

In ogni caso, l'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 9 maggio 2011.

Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.

Si rammenta che le istanze stesse possono essere direttamente trasmesse via telefax. Le stesse possono anche essere preannunciate previamente per via telegrafica o telematica ai comuni e in tal caso sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la Giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con telefax.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale.

Le domande provenienti dai comitati promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purchè corredate dal relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Ai fini degli adempimenti sopra descritti si forniscono di seguito, ai successivi due punti - lettere **c)** e **c1)** - le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai comitati promotori di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

ciascun referendum ai quali spetta, secondo il disposto dell'articolo 52, secondo comma, della legge n. 352/1970, l'assegnazione di spazi di propaganda elettorale diretta previsti dalla legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

c) Partiti presenti in Parlamento (art. 52, Legge 25 maggio 1970, n. 352)

Si richiamano al riguardo gli **elenchi già riportati nella circolare di questa Direzione Centrale n. 12 del 25 marzo 2011 con la modifica, di cui alla circolare n. 22 del 14 aprile 2011**, relativa alla denominazione di un Gruppo parlamentare presente al Senato.

c1) Comitati promotori dei referendum (art. 52, Legge 25 maggio 1970, n. 352)

Si indicano di seguito i promotori dei quattro referendum, secondo l'ordine di deposito presso la Corte di Cassazione della relativa richiesta.

- REFERENDUM N. 1 - DENOMINAZIONE: "MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA. ABROGAZIONE":

- Miliucci Vincenzo, nato a Roma il 17/8/1943;
- Lembo Rosario, nato a Predazzo il 18/02/1949;
- De Monaco Alberto, nato a Teano il 18/07/1961

tutti elettivamente domiciliati presso: Segreteria Campagna Referendaria Acqua Pubblica - Via S. Ambrogio n. 4 – 00186 Roma .

1) REFERENDUM N. 2 – DENOMINAZIONE: "DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN BASE ALL'ADEGUATA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO. ABROGAZIONE PARZIALE DI NORMA";

- Carsetti Paolo, nato a Roma il 17/10/1976;
- Barbera Guido, nato a Camburzano il 2/6/1958;
- Valassina Antonio, nato a Sanremo il 16/7/1952

tutti elettivamente domiciliati presso: Segreteria Campagna Referendaria Acqua Pubblica - Via S. Ambrogio n. 4 – 00186 Roma .

3) REFERENDUM N. 3 – DENOMINAZIONE: "NUOVE CENTRALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA NUCLEARE. ABROGAZIONE PARZIALE DI NORME"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

- Maruccio Vincenzo, nato a Vibo Valentia (VV) il 18/8/1978;
- Parenti Benedetta, nata a Roma il 6/7/1970;
- De Filio Gianluca, nato a Roma il 13/7/1972

tutti elettivamente domiciliati presso Italia dei Valori – Via Felice Casati , 1/a – 20124 Milano.

4) REFERENDUM N. 4 - DENOMINAZIONE: “ABROGAZIONE DI NORME DELLA LEGGE 7 APRILE 2010, N. 51, IN MATERIA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTRI A COMPARIRE IN UDIENZA PENALE, QUALE RISULTANTE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 23 DEL 2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”.

- Maruccio Vincenzo, nato a Vibo Valentia (VV) il 18/8/1978;
- Parenti Benedetta, nata a Roma il 6/7/1970;
- De Filio Gianluca, nato a Roma il 13/7/1972

tutti elettivamente domiciliati presso Italia dei Valori – Via Felice Casati , 1/a – 20124 Milano.

d) *Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici provinciali e presso l'Ufficio centrale per il referendum (art.19, comma 2, della legge 25 maggio 1970, n. 352)*

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum rileva, secondo il disposto dell'art. 19 della legge 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

e) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno*

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno – ricadente nel periodo di svolgimento della propaganda per le predette consultazioni – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda referendaria. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

f) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)*

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 13 maggio 2011**, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

g) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili*

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 13 maggio 2011**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

h) *Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della Deliberazione 13 aprile 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 89 del 18 aprile 2011, è stata pubblicata la Deliberazione 13 aprile 2011 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l'abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'abrogazione parziale del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'art. 7, comma 1, lettera d); l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

i) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi **a partire da sabato 28 maggio 2011** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 13 giugno 2011), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

l) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 11 giugno 2011** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Si pregano le SS.LL. di dare immediata notizia dei contenuti della presente ai Sindaci dei comuni delle rispettive province, alle Autorità locali di pubblica sicurezza, alle Pubbliche Amministrazioni in sede locale, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse, nonché, per quanto concerne il punto d), ai Presidenti dei Tribunali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali, presso i quali dovranno costituirsi gli Uffici provinciali per il referendum e, per la Prefettura di Roma, al Presidente dell'Ufficio Centrale per il Referendum.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Guglielman)

Cut /Ros 2011